

**CONV 459/02**

**WG VII 17**

**RELAZIONE**

---

del: Gruppo VII “Azione esterna”

ai: membri della Convenzione

---

Oggetto: **Relazione finale del Gruppo VII “Azione esterna”**

---

## **RELAZIONE DEL GRUPPO VII “AZIONE ESTERNA”**

### **PARTE A**

#### **RACCOMANDAZIONI**

1. Raggruppamento degli articoli sull'azione esterna nel trattato

Il Gruppo reputa utile raggruppare in una sezione del nuovo trattato gli articoli dei trattati attuali che toccano i diversi aspetti dell'azione esterna dell'UE, pur mantenendo modalità diverse per i diversi settori politici.

2. Principi e obiettivi

Nel Gruppo si è delineato un consenso molto ampio sulla necessità di definire nel trattato i principi di fondo e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'UE in maniera chiara di fronte all'opinione pubblica e ai partner dell'UE. Il Gruppo si è accordato sul seguente testo che definisce i “principi e obiettivi” dell'azione esterna dell'UE.

#### *Principi e obiettivi dell'azione esterna dell'UE*

1. *L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonderà sui valori che ne hanno ispirato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, principi della dignità umana, dell'uguaglianza e della solidarietà e rispetto del diritto internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione si adopererà per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi e con le organizzazioni regionali o mondiali che condividono tali valori. Promuoverà soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.*

2. *L'Unione europea definirà e perseguirà politiche comuni ed azioni dell'Unione ed opererà per assicurare il massimo grado di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:*
- a) salvaguardare i valori comuni, gli interessi fondamentali, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione;*
  - b) consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e il diritto internazionale;*
  - c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;*
  - d) promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà, in particolare nei paesi a basso reddito;*
  - e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;*
  - f) mettere a punto misure internazionali volte a preservare l'ambiente e le risorse naturali globali e assicurare lo sviluppo sostenibile;*
  - g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;*
  - h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e sul buon governo mondiale.*

Il Gruppo raccomanda inoltre che, per assicurare coerenza nell'azione interna ed esterna dell'UE, si tenga conto di questi principi e obiettivi nella valutazione degli aspetti esterni delle politiche interne dell'UE.

### 3. Obiettivi e interessi strategici

Una volta sanciti nel trattato i principi e obiettivi generali, l'UE dovrebbe definire gli obiettivi e interessi strategici e mettere a punto strategie per perseguirli fattivamente. Il Gruppo

raccomanda che il Consiglio europeo definisca, per un paese o una regione specifica, per una data situazione o tematica, gli obiettivi e interessi strategici dell'UE e stabilisca dei parametri che indirizzino l'azione dell'UE e degli Stati membri. Concretare tali obiettivi e interessi strategici spetterebbe al Consiglio competente per l'azione esterna, mentre il Consiglio europeo ne esaminerebbe poi, a intervalli regolari, il grado di realizzazione.

4. Competenza dell'UE a concludere accordi su questioni che rientrano nelle sue competenze interne

Il Gruppo ha osservato che la Corte di giustizia ha riconosciuto alla Comunità una competenza esterna implicita laddove la conclusione di accordi internazionali è necessaria per l'attuazione di politiche interne o come riflesso delle sue competenze interne in settori in cui essa ha esercitato tale competenza adottando norme di diritto derivato. Con un amplissimo consenso al suo interno il Gruppo raccomanda che:

- il trattato indichi che l'Unione è competente a concludere accordi su questioni che rientrano nelle sue competenze interne;
- la nuova disposizione del trattato precisi altresì che su tali accordi il Consiglio delibera secondo la stessa procedura di voto applicabile alle deliberazioni legislative interne sulle medesime questioni (di norma, voto a maggioranza qualificata - VMQ).

Tale disposizione dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione delle competenze fra l'UE e gli Stati membri.

5. Migliorare l'efficienza e la coerenza fra istituzioni e attori

A parere del Gruppo, per migliorare la coerenza fra le decisioni di politica estera e l'attivazione degli strumenti nel campo delle relazioni esterne occorre rivedere i ruoli che

attualmente spettano all'Alto Rappresentante per la PESC e al Commissario competente delle relazioni esterne (Commissario RELEX). In sede di Gruppo sono state ipotizzate varie soluzioni, che si rispecchiano nella presente parte A della relazione. Nonostante la diversità delle posizioni si è delineata una tendenza largamente condivisa a favore di una soluzione che cumuli le due funzioni nella figura di un "Rappresentante esterno europeo"<sup>1</sup>.

Per questa personalità, in cui verrebbero cumulate le funzioni dell'Alto Rappresentante e del Commissario RELEX, si ipotizza quanto segue:

- nomina da parte del Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo, a maggioranza qualificata, con l'approvazione del Presidente della Commissione e l'avallo del Parlamento europeo;
- mandati diretti conferiti dal Consiglio, cui farebbe capo, per materie inerenti alla PESC. In qualità di Alto Rappresentante, godrebbe del diritto formale, ma non esclusivo, di iniziativa. Quando tale personalità esercita il suo diritto di iniziativa nell'ambito della PESC la Commissione si astiene da iniziative concorrenti. Le sue iniziative in materia di PESC e le decisioni necessarie a concretarle non sarebbero soggette all'approvazione preliminare del Collegio dei Commissari. Le decisioni nell'ambito della PESC continuerebbero ad essere adottate in sede di Consiglio secondo le procedure applicabili. Non avrebbe diritto di voto in sede di Consiglio;
- membro a pieno titolo della Commissione e idealmente rango di Vicepresidente. In qualità di Commissario alle relazioni esterne, presenterebbe proposte al Collegio, alle cui decisioni parteciperebbe a pieno titolo per le materie che rientrano nell'attuale competenza della Comunità, per le quali si seguirebbero le procedure consuete;
- ruolo di rappresentanza esterna dell'Unione, in sostituzione dell'attuale Troika.

Vari membri hanno subordinato il loro accordo su questa proposta a una soluzione soddisfacente per l'intero impianto istituzionale. Il Gruppo ha convenuto che la questione presenta risvolti istituzionali importanti e va quindi esaminata in un contesto più ampio.

---

<sup>1</sup> Nel corso delle discussioni sono stati proposti altri titoli, tra cui "Ministro degli affari esteri dell'UE" e "Segretario per gli affari esteri dell'UE", ma secondo l'opinione prevalente il titolo di "Rappresentante esterno europeo" presenta il vantaggio di non corrispondere a nessun titolo utilizzato in ambito nazionale.

6. Migliorare l'efficienza e la coerenza dell'azione esterna nell'ambito di ciascuna istituzione

Il Gruppo ritiene che, per assicurare la coerenza e l'efficienza dell'azione esterna dell'UE, si debba considerare il funzionamento di ciascuna istituzione. Le proposte illustrate qui di seguito hanno raccolto ampio sostegno:

- si dovrebbe costituire un Consiglio specifico competente per l'azione esterna, formalmente distinto dalla formazione “Affari generali”, senza che ciò impedisca agli Stati membri di farsi rappresentare dallo stesso ministro in entrambe le formazioni. Un numero consistente di membri è favorevole ad assegnare al titolare della funzione di Alto Rappresentante, pur senza diritto di voto, la presidenza del Consiglio competente per l'azione esterna;
- si dovrebbe designare un punto focale all'interno della Commissione, possibilmente nella persona del Vicepresidente, che coordini tutte le questioni esterne che competono a tale istituzione (tutti i settori delle relazioni esterne e gli aspetti esterni delle politiche interne).

7. Migliorare l'efficienza e la coerenza nei servizi

Nel Gruppo è emerso un ampio consenso su alcune raccomandazioni di tipo organizzativo, volte a migliorare la coerenza e l'efficienza, che potrebbero essere attuate a prescindere dalla soluzione che verrà accolta per il quadro istituzionale:

- costituzione di un servizio comune (Servizio Azione esterna europea) composto di funzionari della DG RELEX e del Segretariato del Consiglio e di personale distaccato dei servizi diplomatici nazionali. Se fosse creata la nuova figura del Rappresentante esterno europeo (cfr. punto 5), questo servizio opererebbe alle sue dipendenze;
- creazione di un'accademia diplomatica dell'UE e di un servizio diplomatico dell'UE, da affiancare a quelli degli Stati membri. Le delegazioni della Commissione si trasformerebbero in delegazioni/ambasciate dell'UE, con un organico composto di

funzionari della Commissione e del Segretariato del Consiglio e di personale distaccato dei servizi diplomatici nazionali. Queste delegazioni/ambasciate dell'UE opererebbero formalmente sotto l'autorità del titolare della funzione di Alto Rappresentante per le questioni attinenti alla PESC e alle dirette dipendenze della Commissione per gli altri aspetti dell'azione esterna.

## 8. Strumenti e processo decisionale

### a) Strumenti

Per favorire un uso coerente degli strumenti di azione esterna di cui dispone l'UE, il Gruppo reputa opportuno introdurre la possibilità di “iniziative comuni”, che sarebbero presentate dal Rappresentante esterno europeo (o dall'Alto Rappresentante) e dalla Commissione.

### b) Processo decisionale nella PESC

- Il Gruppo sottolinea che, per scongiurare il rischio di inerzia della PESC e favorire una PESC proattiva, occorre utilizzare al massimo le attuali disposizioni per il ricorso al VMQ e le disposizioni che consentono una certa flessibilità, come l'astensione costruttiva.
- Il Gruppo raccomanda inoltre l'inserimento nel trattato di una nuova disposizione che introduca la possibilità per il Consiglio europeo di decidere, all'unanimità, di estendere il ricorso al VMQ nel settore della PESC.
- Secondo diversi membri le “iniziative comuni” dovrebbero essere approvate con VMQ.

### c) Processo decisionale nella politica commerciale

Nel Gruppo si è delineato un ampio sostegno al ricorso al VMQ in tutti i settori della politica commerciale, compresi i servizi e la proprietà intellettuale, fatte salve le attuali restrizioni riguardo all'armonizzazione nei settori di politica interna.

## 9. Politica di cooperazione allo sviluppo

Il Gruppo raccomanda che gli strumenti amministrativi e giuridici per la gestione dei programmi di sviluppo CE/UE siano semplificati e rafforzati, con una significativa riduzione del numero di regolamenti regionali e settoriali e ponendo l'accento sulla programmazione strategica.

E' stato manifestato un ampio sostegno a favore dell'integrazione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio generale dell'UE e dunque del suo assoggettamento alle stesse procedure applicabili ad altri settori dell'assistenza finanziaria. Tale integrazione deve essere accompagnata da miglioramenti in termini di efficacia e di attenzione alla riduzione della povertà dei programmi di sviluppo dell'UE in generale e non dovrebbe comportare una riduzione del volume degli aiuti destinati ai paesi ACP.

Il Gruppo, pur riconoscendo gli scopi specifici della politica di sviluppo-scopi rispecchiati nei principi e negli obiettivi dell'azione esterna dell'UE, sottolinea la necessità di assicurare la coerenza tra la cooperazione allo sviluppo e gli altri aspetti dell'azione esterna dell'UE nonché gli aspetti esterni delle politiche interne, dato che l'aiuto allo sviluppo andrebbe considerato come un elemento della strategia globale dell'UE nei confronti dei paesi terzi.

## 10. Ruolo del Parlamento europeo

Il Gruppo ha riconosciuto che le attuali disposizioni dell'articolo 21 del TUE relative alla PESC sono soddisfacenti. Esse andrebbero tuttavia integrate prevedendo il coinvolgimento della persona che svolge la funzione di Alto Rappresentante nei compiti di cui all'articolo 21 del TUE (consultazione sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali e informazione in merito allo sviluppo della PESC).

Vari membri ritengono inoltre che si debba rafforzare il coinvolgimento del Parlamento europeo nella politica commerciale.

## 11. Finanziamento della PESC

Il Gruppo, constatato che l'attuale parte del bilancio dell'UE riservata alla PESC si è



dimostrata insufficiente e che le attuali procedure sono troppo macchinose per consentire un rapido finanziamento delle attività, raccomanda quanto segue:

- la parte del bilancio dell'UE riservata alla PESC dovrebbe prevedere fondi sufficienti per far fronte a crisi impreviste o a nuove priorità politiche sulla scena internazionale;
- la persona che svolge la funzione di Alto Rappresentante dovrebbe godere di un certo grado di autonomia per quanto riguarda il finanziamento delle attività necessarie all'esecuzione del suo mandato. In particolare, si dovrebbe istituire, nell'ambito del bilancio dell'UE, un meccanismo efficace che consenta alla persona che svolge la funzione di Alto Rappresentante di finanziare d'urgenza le fasi preparatorie delle operazioni di gestione civile delle crisi, fermi restando orientamenti chiari del Consiglio e l'autorizzazione del CPS e nel rispetto dei massimali di bilancio fissati dall'autorità di bilancio<sup>1</sup>;
- si dovrebbe prevedere un margine maggiore di spese non ripartite nell'ambito dei principali programmi di assistenza per far fronte a sviluppi imprevisti;
- sarebbe necessario istituire procedure appropriate per consentire una rapida erogazione e l'azione in tempo reale.

## 12. Accordi internazionali

- Il Gruppo raccomanda di inserire nel nuovo trattato un unico insieme di disposizioni sulla negoziazione e la conclusione di accordi internazionali ai cui sensi il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, impartisce le direttive di negoziato e conclude gli accordi e che precisino che agisce a nome dell'UE a seconda dell'oggetto dell'accordo.
- Il Gruppo raccomanda, per il caso in cui il campo di applicazione di un accordo rientri sia nell'attuale settore comunitario sia nei titoli V e/o VI del TUE, di mirare

---

<sup>1</sup> Si dovrebbero individuare anche i mezzi per finanziare le operazioni di gestione delle crisi aventi una componente di difesa (cfr. raccomandazioni del Gruppo VIII).

- ogni qualvolta sia possibile alla conclusione di un accordo unico e che la procedura di negoziato sia decisa dal Consiglio in funzione dell'oggetto principale dell'accordo e della sua base giuridica. In tale contesto, il Consiglio indicherebbe anche chi conduce i negoziati a nome dell'Unione: ad esempio la persona che svolge la funzione di Alto Rappresentante insieme alla Commissione, la sola Commissione o il solo Alto Rappresentante sotto la supervisione di un comitato.

### 13. Rappresentanza esterna

- Il Gruppo raccomanda che l'Unione si adoperi, se del caso, per ottenere la modifica degli statuti delle organizzazioni internazionali per consentire l'adesione dell'Unione.
- Il Gruppo ritiene che l'Unione debba, se del caso, tentare di ottenere uno status formale nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali specializzate o eventualmente di diventarne membro a pieno titolo, fatto salvo lo status degli Stati membri all'interno di tali organizzazioni.
- I membri del Gruppo della zona euro, appoggiati da altri, sono favorevoli ad una rappresentanza unica della zona euro nell'ambito delle IFI; il Gruppo raccomanda di individuare una soluzione per organizzare l'articolazione tra la rappresentanza unica e gli obblighi incombenti agli Stati membri.
- Il Gruppo conviene che gli Stati membri debbano migliorare il coordinamento delle loro posizioni nelle organizzazioni e conferenze internazionali, al fine di concordare posizioni dell'UE e una strategia volta a promuoverle.
- Il Gruppo raccomanda che, qualora vi sia una posizione concordata dell'Unione, quest'ultima abbia, si esprima se del caso, tramite un portavoce unico nelle sedi internazionali.
- Il Gruppo ritiene che la persona che svolge la funzione di Alto rappresentante debba essere incaricata di migliorare la visibilità, la chiarezza e la continuità della rappresentanza esterna dell'UE nei confronti dei paesi terzi, in particolare nelle riunioni del dialogo politico.

## RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA SULLE DISCUSSIONI

### PARTE B

#### **I. Introduzione**

1. Il Gruppo "Azione esterna" dell'UE ha condotto un esame sistematico delle questioni delineate nel suo mandato (CONV 252/02). Le discussioni si sono basate sui risultati del dibattito sull'azione esterna dell'UE svoltosi nella sessione plenaria della Convenzione (11 e 12 luglio 2002) nonché sul documento di riflessione in materia presentato dal Praesidium (CONV 161/02). Il Gruppo ha ascoltato gli interventi del sig. Chris Patten, membro della Commissione responsabile delle relazioni esterne, del sig. Javier Solana, Segretario generale del Consiglio e Alto Rappresentante per la PESC, del sig. Pascal Lamy, Membro della Commissione responsabile della politica commerciale, del sig. Poul Nielson, Membro della Commissione responsabile della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, nonché del sig. Pierre de Boissieu, Segretario generale aggiunto del Consiglio.
2. Le discussioni del Gruppo si sono basate sulla premessa generale che il ruolo dell'Unione in quanto attore internazionale si è sviluppato nel corso degli anni ed è sempre più riconosciuto sulla scena mondiale. Nel contempo le aspettative si fanno sempre più grandi, sia all'interno che all'esterno dell'UE. Le sfide della globalizzazione e la maggiore interdipendenza tra Stati e regioni rendono necessario che l'Unione si presenti sulla scena internazionale come un protagonista forte e credibile, non solo in termini economici ma anche politici. Il quesito centrale non è quindi se l'Unione abbia un ruolo da svolgere bensì in che modo debba organizzarsi per promuovere in modo efficace e coerente i valori fondamentali, difendere gli interessi comuni e contribuire all'obiettivo generale della pace, della sicurezza e dello sviluppo sostenibile a livello mondiale.
3. Il Gruppo ha tenuto 8 riunioni, una delle quali congiuntamente con il Gruppo VIII "Difesa" sulla questione degli aspetti civili della gestione delle crisi. I membri hanno presentato numerosi contributi scritti sotto forma di documenti di lavoro e il Segretariato ha elaborato

vari documenti che hanno fornito spunti per il dibattito (cfr. elenco in allegato). Si fa presente che le questioni relative alla difesa sono state trattate da un gruppo distinto.

4. L'ampio spettro di tematiche esaminate dal Gruppo può essere ricondotto ai seguenti punti principali:

- interessi, obiettivi e principi comuni;
- competenze;
- coerenza ed efficienza delle azioni, tramite strutture, strumenti e procedure decisionali
- accordi internazionali;
- rappresentanza esterna e servizi connessi.

## **II. Osservazioni preliminari**

5. Nel corso delle discussioni i membri del Gruppo hanno formulato varie osservazioni di carattere generale. In primo luogo, è stato generalmente riconosciuto che l'Unione ha molto da guadagnare da un'azione collettiva sulla scena internazionale. È sempre più difficile per gli Stati membri influire sull'evoluzione della situazione internazionale agendo singolarmente. Inoltre, il processo di integrazione europea ha fatto emergere nuovi interessi e valori comuni, la cui difesa richiede un approccio integrato sulla scena mondiale.

6. In secondo luogo, è stato riconosciuto che per agire collettivamente sulla scena mondiale sono necessarie soprattutto la volontà politica e la solidarietà tra gli Stati membri. Questo vale in particolare per la politica estera, considerata da molti una questione cruciale per la sovranità nazionale. È stato riconosciuto che talvolta gli eventi internazionali sono percepiti in maniera nettamente diversa da un paese all'altro e spesso producono reazioni diverse o di intensità diversa. A questo proposito si è sottolineata l'utilità di meccanismi che incoraggiano la convergenza di vedute e il senso di solidarietà.

7. In terzo luogo, è stato sottolineato che l'azione esterna abbraccia una vasta gamma di settori d'azione, su alcuni dei quali le posizioni nazionali divergono maggiormente rispetto ad altri, e che nell'ambito di talune organizzazioni internazionali alcuni settori o alcune azioni si prestano più di altri all'adozione di strumenti giuridici e regolamentari. Ciò rende necessarie disposizioni e procedure differenziate nel processo decisionale dell'UE e nell'attuazione delle decisioni. Per tali disposizioni e procedure differenziate è essenziale il coordinamento di vari settori d'azione. Ciò vale in particolare per le questioni connesse alla gestione delle crisi e alla difesa.
8. In quarto luogo, è stato riconosciuto che, sebbene a livello di UE siano disponibili notevoli risorse collettive, le risorse nazionali, sia finanziarie che umane, di cui gli Stati membri possono avvalersi sul piano internazionale sono di gran lunga maggiori. È stato pertanto sottolineato che l'elaborazione di politiche a livello europeo dovrebbe mirare a mobilitare in modo coerente l'insieme delle risorse disponibili e fungere da catalizzatore per l'utilizzo delle risorse nazionali ai fini del perseguimento degli obiettivi comuni dell'UE.
9. In quinto luogo, si è ricordato che negli ultimi anni sono stati realizzati significativi progressi. Quando si valuta in che modo sia possibile migliorare ulteriormente il sistema attuale, è importante individuare i fattori di successo e basarsi sui progressi finora conseguiti.

### **III. Interessi, principi e obiettivi comuni**

10. Il Gruppo ha proceduto a uno scambio di vedute sul modo migliore in cui l'UE possa individuare gli interessi comuni e definire le priorità d'azione sulla scena mondiale. Il Gruppo ha sottolineato l'esigenza di definire con maggior precisione nel trattato gli obiettivi generali ed i principi di fondo di tutti i settori dell'azione esterna dell'UE in maniera chiara di fronte all'opinione pubblica e ai partner dell'UE.
11. Il Gruppo ha esaminato un documento del Segretariato contenente una proposta relativa ai principi e agli obiettivi dell'azione esterna dell'UE basata sulle attuali disposizioni del trattato relative ai vari settori d'azione e sulle raccomandazioni formulate dai membri del Gruppo. Il Gruppo ha raggiunto un ampio consenso su un testo che definisce "i principi e gli obiettivi", riportato nella parte A della relazione, e ha raccomandato che tale testo sia inserito nel trattato.

12. Resta inteso che anche nella valutazione degli aspetti esterni delle politiche interne dell'UE su terrà conto di tali principi e obiettivi, onde assicurare la coerenza nell'azione interna ed esterna. Il Gruppo ha rilevato che detti principi e obiettivi dovrebbero orientare anche le relazioni dell'Unione con i paesi e le regioni confinanti.
13. Nelle discussioni relative allo status di tale testo sono state presentate varie opzioni: alcuni hanno proposto di includere il progetto di testo nella seconda parte del futuro trattato; altri ritengono che esso debba continuare a rappresentare una guida di riferimento generale fino a quando non sarà disponibile la versione definitiva del trattato costituzionale elaborata dal Praesidium.
14. In tale contesto il Gruppo ha convenuto che sarebbe utile raggruppare in una sezione del nuovo trattato i pertinenti articoli dei trattati in vigore che disciplinano i differenti aspetti della politica esterna dell'UE. Resterebbe aperta la possibilità di prevedere disposizioni differenti per settori d'azione differenti.
15. Una volta definiti i principi e gli obiettivi generali, sarebbe più semplice per l'UE definire gli interessi comuni e concordare una strategia atta a difenderli. Il Gruppo ha espresso l'opinione che gli interessi comuni debbano essere definiti sul piano collettivo in sede di Consiglio. È stata inoltre avanzata l'ipotesi di rafforzare le competenze della persona che esercita la funzione di Alto Rappresentante per la PESC nella definizione e tutela degli interessi comuni dell'UE in materia di politica estera. Il Gruppo ha sottolineato il ruolo della Commissione quale difensore degli interessi comuni e ha chiesto che esso venga rafforzato in tal senso. Il Gruppo ha convenuto sull'importanza di istituire un meccanismo adeguato che consenta, sulla base di obiettivi generali, di definire obiettivi e interessi specifici, nonché strategie per perseguirli attivamente.
16. In tale contesto si è ricordato il ruolo del Consiglio europeo nella definizione dei principi e degli orientamenti generali. I membri hanno inoltre sottolineato l'importanza del documento della Commissione relativo alle priorità strategiche annuali e del dibattito annuale del Consiglio sulla politica estera dell'UE, nonché dei lavori del Parlamento europeo in materia, il

cui ruolo in pratica è andato ben oltre quello limitato conferitogli dagli attuali trattati. Il Gruppo ha inoltre preso atto delle decisioni adottate dal Consiglio europeo di Siviglia sulla programmazione pluriennale delle attività del Consiglio, nonché del ruolo attivo svolto dalla Commissione in tale ambito. È stato inoltre proposto che il Consiglio europeo adotti un piano strategico annuale che definisca specificamente gli obiettivi dell'Unione nel settore dell'azione esterna, da includere nel programma di lavoro del Consiglio, in linea con il documento della Commissione relativo alle priorità strategiche annuali. Spetterà al Consiglio competente per l'azione esterna attuare gli obiettivi e interessi strategici definiti dal Consiglio europeo.

#### **IV. Competenze**

17. Quanto alle competenze dell'Unione nel settore della PESC, il trattato prevede che gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca, operino congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica, e si astengano da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad assicurare che le politiche nazionali siano conformi alle posizioni concordate a livello di UE. Il Gruppo ha convenuto che non è necessario stilare un elenco delle competenze che l'Unione dovrebbe avere nel settore della PESC ed è stato ricordato che il trattato non impone limitazioni al potenziale campo di applicazione e all'intensità della politica comune in questo settore. Nel settore della PESC e della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (titolo VI del TUE, GAI), il trattato attualmente consente al Consiglio di concludere accordi a nome dell'Unione. Conferendo all'Unione una personalità giuridica unica ed esplicita, come proposto dal Gruppo III, si eliminerebbe qualsiasi ambiguità circa la possibilità che l'Unione concluda accordi nei settori di sua competenza.
18. Il Gruppo ha osservato che il trattato CE ha attribuito competenze esplicite alla Comunità nel settore dell'azione esterna, anche per quanto riguarda la conclusione di accordi internazionali, e che la Corte di giustizia ha riconosciuto alla Comunità competenze esterne implicite laddove la conclusione di accordi internazionali è necessaria per l'attuazione di politiche interne o

come riflesso delle sue competenze interne in settori in cui essa ha esercitato tale competenze adottando il diritto derivato. Il Gruppo ritiene utile menzionare esplicitamente la giurisprudenza della Corte onde agevolare l'azione dell'Unione in un mondo globalizzato, in particolare quando si tratta la dimensione esterna delle politiche e azioni interne. Il Gruppo ha pertanto convenuto che il trattato dovrebbe stabilire che l'Unione è competente a concludere accordi concernenti questioni che rientrano nelle sue competenze interne, secondo la stessa procedura di voto in seno al Consiglio applicata per l'azione legislativa interna (di norma VMQ). Il Gruppo ha convenuto che l'inserimento nel trattato di una disposizione esplicita in tal senso dovrebbe lasciare impregiudicata la delimitazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. A parere di un membro, l'inserimento nel trattato di una siffatta disposizione non dovrebbe alterare le disposizioni contenute nel trattato di Nizza in materia di politica commerciale. Nel settore delle competenze esterne esplicite, il Gruppo ha riconosciuto che la delimitazione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri varia da un settore d'azione all'altro. Un membro ritiene che un numero maggiore di settori della politica esterna e di aspetti esterni della politica interna debba diventare di competenza esclusiva dell'Unione.

## **V. Coerenza ed efficacia dell'azione**

19. Indipendentemente dalla delimitazione variabile delle competenze tra l'Unione e la Comunità e gli Stati membri, dai ruoli variabili degli attori (istituzioni e Stati membri) nonché dalle differenti procedure decisionali nei diversi settori, è essenziale accrescere il più possibile la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE.
20. Il Gruppo ha convenuto che, al fine di aumentare il più possibile la sua influenza sulla scena mondiale, l'Unione deve utilizzare tutti gli strumenti di cui dispone, sia economici che politici, in modo coordinato e mirato al rafforzamento reciproco. É stato inoltre sottolineato che un approccio coerente alle questioni internazionali accresce la credibilità dell'Unione nei confronti dei suoi partner. É stato rilevato che l'Unione dispone di un'ampia gamma di strumenti, ad esempio programmi di cooperazione tecnica ed economica con paesi terzi, fondi



per l'assistenza umanitaria, fondi per programmi di cooperazione allo sviluppo, disposizioni volte a concordare e intraprendere azioni diplomatiche comuni, azioni della Presidenza e dell'Alto Rappresentante, strumenti nel settore della prevenzione dei conflitti, disposizioni per la conclusione di vari tipi di accordi bilaterali e multilaterali, varie possibilità di azione presso organizzazioni internazionali e consessi multilaterali, e ha recentemente iniziato a istituire un sistema di gestione delle crisi, che prevede la possibilità di distaccare personale sul campo. Inoltre, molte delle politiche e azioni interne dell'Unione potrebbero avere un'incidenza sulle sue relazioni con il resto del mondo.

21. Il Gruppo ha rilevato che, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, l'attuale architettura europea potrebbe essere ulteriormente migliorata onde permettere un uso più coordinato dei vari strumenti. Nel corso delle discussioni sono state proposte varie opzioni per quanto riguarda le strutture interne delle istituzioni e le relazioni tra istituzioni e attori, nonché gli strumenti e il processo decisionale.

**a) Strutture nell'ambito delle istituzioni e tra istituzioni**

22. Vari membri hanno sottolineato l'importanza di istituire nell'ambito del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione modalità che agevolino e incoraggino un approccio coordinato nella preparazione, nella valutazione, nell'attuazione e nel controllo dell'azione esterna dell'UE.
23. In tale contesto il Gruppo ritiene che le istituzioni e gli Stati membri, quando agiscono nell'ambito dell'UE, condividano la responsabilità di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE. È stata sottolineata l'esigenza di meccanismi di coordinamento efficaci a livello nazionale, onde assicurare un approccio più coerente da parte dei singoli Stati membri nei lavori delle varie formazioni del Consiglio, del Coreper, del CPS, dei gruppi e della procedura del comitato.
24. Il Gruppo ha inoltre sottolineato l'importanza del ruolo del Consiglio europeo nella definizione degli orientamenti generali e strategici per la politica estera dell'UE e ritiene che esso rappresenti un elemento essenziale per assicurare la coerenza globale dell'azione dell'UE sulla scena mondiale.

25. Quanto al funzionamento del Consiglio dei Ministri, che ha il compito di attuare gli orientamenti e le direttive strategiche stabiliti dal Consiglio europeo, il Gruppo ha accolto positivamente la decisione del Consiglio europeo di Siviglia di creare una formazione del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” competente per le questioni relative all’azione esterna dell’UE. Numerosi membri ritengono utile spingersi oltre e separare formalmente l’aspetto dell’azione esterna da quello degli affari generali prevedendo due distinte formazioni del Consiglio, senza escludere la possibilità che gli Stati membri siano rappresentati dallo stesso ministro.
26. Secondo un considerevole numero di membri il Consiglio competente per l’azione esterna dovrebbe essere presieduto dalla persona che esercita la funzione di Alto Rappresentante, che non eserciterebbe più la funzione di Segretario Generale del Consiglio. Altri membri, pur approvando l’idea di dissociare le funzioni di Alto Rappresentante da quelle di Segretario Generale del Consiglio, nutrono dubbi circa l’opportunità di affidare a tale persona la presidenza delle sessioni del Consiglio. A loro parere questo compito specifico sarebbe difficilmente conciliabile con altri compiti affidati a tale persona e ne risulterebbe un’eccessiva concentrazione di responsabilità in un solo individuo. Altri membri considerano che la responsabilizzazione democratica delle azioni dell’Alto Rappresentante sia meglio garantita se gli Stati membri continuano a presiedere il Consiglio. Altri ancora non vedono problemi al riguardo e insistono sui vantaggi che questa proposta comporterebbe per la continuità e la coerenza dei lavori del Consiglio competente per l’azione esterna e sul fatto che essa permetterebbe di esprimersi con una sola voce. Il Gruppo ha convenuto che la questione potrebbe essere esaminata anche ulteriormente nella prospettiva di un contesto istituzionale ampliato.
27. Il Gruppo ha sottolineato l’importanza di disporre presso la Commissione di un punto focale per coordinare tutte le questioni esterne nell’ambito dei suoi servizi, laddove DG diverse si occupano di azione esterna e laddove le politiche interne possono avere una dimensione esterna. Il Gruppo ha convenuto che questo compito potrebbe eventualmente essere affidato ad un vicepresidente della Commissione.

28. Quanto alla questione delle relazioni **tra istituzioni e attori**, le discussioni si sono concentrate sui ruoli dell'Alto Rappresentante per la PESC e del Commissario per le relazioni esterne. Secondo il Gruppo occorre fare di più per garantire la coerenza tra le decisioni di politica estera, da un lato, e l'utilizzo di strumenti e la definizione delle politiche nel settore delle relazioni esterne, dall'altro. Sono state presentate varie opzioni <sup>1</sup>.

29. In una opzione si raccomandano misure pratiche per rafforzare ulteriormente il ruolo dell'Alto Rappresentante e potenziare la sinergia tra le funzioni di quest'ultimo e il ruolo della Commissione nelle relazioni esterne, pur mantenendone le funzioni distinte. I fautori di questa opzione hanno sottolineato che la creazione del posto di Alto Rappresentante ha contribuito ad una più chiara definizione e al perseguimento di una politica estera più proattiva ed efficace. Sulla base di tale esperienza positiva, essi ritengono che ci si debba adoperare ai fini del rafforzamento del ruolo dell'Alto Rappresentante, accrescendo nel contempo la sinergia con i lavori della Commissione. Sono state avanzate varie proposte pratiche:

- riconoscimento formale del diritto di proposta dell'Alto Rappresentante (unitamente al diritto di proposta esercitato dalla Presidenza, dagli Stati membri e dalla Commissione)
- assegnazione all'Alto Rappresentante dei mezzi adeguati ad espletare i suoi compiti (cfr. anche in appresso)
- partecipazione dell'Alto Rappresentante a tutte le riunioni della Commissione in materia di azione esterna (alcuni hanno proposto di attribuirgli lo status di osservatore in seno al Collegio)
- più lavori comuni dell'Alto Rappresentante e del Commissario per le relazioni esterne, compresa la preparazione di iniziative comuni da presentare al Consiglio (cfr. anche in appresso) e di interventi comuni nelle sessioni del Parlamento europeo
- maggiore cooperazione tra i rispettivi servizi (segnatamente nell'ambito dell'analisi delle politiche, dei rapporti comuni, ecc.) nonché eventuale fusione dei servizi in determinati settori e istituzione di delegazioni dell'UE o di ambasciate dell'UE.

È stata altresì proposta la separazione delle funzioni dell'Alto Rappresentante da quelle del Segretario Generale del Consiglio per consentirgli di concentrarsi sui suoi compiti in materia di PESC. Alcuni membri ritengono inoltre che l'Alto Rappresentante debba presiedere il Consiglio "Relazioni esterne" (cfr. sopra).

---

<sup>1</sup> Il Gruppo ha preso atto che le disposizioni specifiche relative alle questioni che rientrano nel campo della difesa sono state discusse dal Gruppo VIII.

30. Secondo numerosi membri, una maggiore separazione, pur mantenendo le due distinte funzioni dell'Alto Rappresentante e del Commissario per le relazioni esterne, sarebbe insufficiente a garantire la coerenza dell'insieme dell'azione esterna dell'UE. Per raccogliere la sfida di una maggiore coerenza, tali membri ritengono necessari cambiamenti istituzionali più coraggiosi.
31. È stata presentata pertanto **una seconda opzione** in cui si raccomanda la completa fusione delle funzioni dell'Alto Rappresentante in seno alla Commissione. Secondo i fautori di tale opzione si dovrebbe introdurre in massima misura in tutti i settori dell'azione esterna il metodo comunitario che per molti anni è stato fruttuoso in numerosi settori, segnatamente nella politica commerciale. Con la fusione l'Unione sarebbe dotata di un unico centro di elaborazione delle politiche nel settore dell'azione esterna (PESC compresa), che si troverebbe nella Commissione. Il processo decisionale rimarrebbe di competenza degli Stati membri mediante il Consiglio europeo e il Consiglio dei Ministri, come avviene attualmente per le questioni comunitarie. Alla Commissione spetterebbe avviare e attuare le politiche nonché rappresentare l'Unione in tutti i settori dell'azione esterna. Ci sarebbero un'unica gestione e un pieno controllo parlamentare. La fusione non riguarderebbe le materie connesse alla PESD, che sarebbero oggetto di disposizioni diverse.
32. Secondo numerosi membri, tale opzione costituirebbe la soluzione più efficace per superare la sfida della coerenza dell'azione esterna. I suddetti membri hanno nel contempo osservato che tale coerenza potrebbe non essere conseguibile nella presente fase, non essendo stato raggiunto un consenso tra gli Stati membri sull'opportunità di fare della politica estera una competenza esclusiva/condivisa, analogamente a quanto avvenuto per la politica commerciale comune. I fautori di tale opzione, pur insistendo sul fatto che essa dovrebbe rimanere l'obiettivo ultimo, ritengono di poter nel frattempo accettare la terza opzione.
33. **La terza opzione**, che è stata presentata come soluzione di compromesso intesa a colmare il divario tra la prima e la seconda opzione, raccomanda che entrambe le funzioni (Alto Rappresentante e Commissario per le relazioni esterne) siano esercitate da un'unica persona, che potrebbe avere il titolo di "Rappresentante esterno europeo"<sup>1</sup>. Tale persona sarebbe nominata dal Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di

---

<sup>1</sup> Nel corso delle discussioni sono stati proposti anche altri titoli e segnatamente "Ministro degli affari esteri dell'UE" e "Segretario per gli affari esteri dell'UE". È prevalsa l'opinione che il titolo di "Rappresentante esterno europeo" presenti il vantaggio di non corrispondere ad alcun titolo utilizzato a livello nazionale.

Stato e di Governo, a maggioranza qualificata, con l'approvazione del Presidente della Commissione e l'avallo del Parlamento europeo. Il "Rappresentante esterno europeo" riceverebbe mandati direttamente dal Consiglio dinanzi al quale sarebbe responsabile per le questioni connesse alla PESC, e al tempo stesso sarebbe membro a pieno titolo della Commissione, di preferenza con la qualifica di vicepresidente. Cumulando le funzioni di Alto Rappresentante per la PESC con quelle attualmente esercitate dal Commissario per le relazioni esterne, il "Rappresentante esterno europeo" garantirebbe la coerenza tra la politica estera dell'UE e le misure e gli strumenti concreti che l'UE potrebbe applicare nel settore dell'azione esterna.

34. I fautori di tale opzione hanno riconosciuto che per le decisioni e le azioni nel settore della PESC è necessario uno stretto legame con gli Stati membri attraverso il Consiglio. Ritengono pertanto opportuno che le procedure applicabili alle materie che rientrano nella PESC, da un lato, e alle questioni comunitarie, dall'altro, rimangano distinte. Il "Rappresentante esterno europeo", in qualità di Alto Rappresentante, avrebbe il diritto di iniziativa, formale ma non esclusivo, in sede di Consiglio. Qualora egli esercitasse il suo diritto d'iniziativa nel settore della PESC, la Commissione dovrebbe astenersi dal proporre un'iniziativa concorrente. Le sue iniziative in materia di PESC e le decisioni per porle in essere non sarebbero soggette all'approvazione previa del Collegio dei Commissari. Le decisioni sulle questioni PESC continuerebbero ad essere prese in seno al Consiglio, secondo le procedure definite per quel settore politico (cfr. in appresso). Il "Rappresentante esterno europeo" non avrebbe il diritto di voto in sede di Consiglio. Per le materie che attualmente rientrano nella competenza della Comunità, il "Rappresentante esterno europeo", in qualità di Commissario per le relazioni esterne, presenterebbe proposte al Collegio e parteciperebbe a pieno titolo alle decisioni dello stesso. Le decisioni prese nell'ambito del Collegio seguirebbero le normali procedure esistenti (voto maggioritario). Il "Rappresentante esterno europeo" assicurerebbe la rappresentanza esterna dell'Unione, in sostituzione dell'attuale Troika.
35. Data la portata dei compiti assegnati al "Rappresentante esterno europeo", sono state proposte le disposizioni seguenti. Egli avrebbe vari aggiunti/assistenti per la PESC o rappresentanti speciali con competenze specifiche/tematiche, che sarebbero designati dal Consiglio su sua proposta e

opererebbero sotto la sua autorità. Al tempo stesso vi sarebbe una distribuzione dei compiti tra i membri della Commissione per i portafogli connessi agli aspetti comunitari dell'azione esterna, com'è attualmente il caso. Alcuni membri ritengono che egli dovrebbe essere assistito da due aggiunti (uno per le questioni PESC e l'altro per la sua funzione di Commissario).

36. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi dei servizi, è emerso un orientamento generale favorevole ad evitare il più possibile inutili duplicazioni di servizi. Si è delineata un'ampia propensione per la creazione di un servizio comune composto di funzionari della DG RELEX, del Segretariato del Consiglio e di personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. Tale servizio opererebbe sotto l'autorità del "Rappresentante esterno europeo", nell'ipotesi della creazione di siffatto posto. È stato altresì proposto che le attuali delegazioni della Commissione divengano delegazioni/ambasciate dell'UE.
37. I membri perplessi su questa opzione si sono interrogati sulla sua compatibilità con il principio di collegialità e hanno ritenuto che la portata dei compiti sia troppo estesa per un'unica persona.
38. Il Gruppo ha rilevato il ruolo predominante del Consiglio europeo nel definire gli orientamenti e le direttive generali della politica estera dell'UE e il ruolo centrale svolto dal Consiglio dei ministri nella sua attuazione. Su questa base è stata presentata **una quarta opzione**, consistente nell'istituire il posto di "Ministro degli affari esteri dell'UE" che sarebbe collocato sotto la diretta autorità del Presidente del Consiglio europeo e cumulerebbe le funzioni di Alto Rappresentante e di Commissario per le relazioni esterne. Egli presiederebbe il Consiglio "Relazioni esterne". Secondo tale opzione l'operato di siffatto "Ministro degli affari esteri dell'UE" sarebbe corroborato da misure operative, che assicurerebbero l'efficacia e la coerenza delle politiche concordate dal Consiglio europeo e dal Consiglio. Lo scopo sarebbe aumentare la coerenza tra gli orientamenti delle politiche convenute dal Consiglio e le competenze operative della Commissione nel settore dell'azione esterna, pur nel rispetto delle competenze assegnate a ciascuna istituzione.

39. I membri del Gruppo hanno riconosciuto che potrebbe sussistere un nesso tra la riforma delle funzioni dell'Alto Rappresentante e del Commissario per le relazioni esterne e l'organizzazione della presidenza del Consiglio europeo. Il Gruppo ha tuttavia rilevato che l'organizzazione del Consiglio europeo ha implicazioni istituzionali più ampie, che dovrebbero essere discusse in sessione plenaria.
40. Al termine delle discussioni e nonostante le posizioni divergenti, è emersa un'ampia propensione per la creazione del posto di "Rappresentante esterno europeo", come descritto nella terza opzione. A motivo delle implicazioni istituzionali della questione, alcuni membri hanno preferito subordinare il loro accordo al raggiungimento di una soluzione soddisfacente sull'insieme del quadro istituzionale.

**b) Strumenti e processo decisionale**

41. Oltre ai cambiamenti strutturali tra le istituzioni e al loro interno, i membri del Gruppo hanno espresso il parere che si possa assicurare una maggiore coerenza grazie a strumenti e all'assunzione di decisioni:
- al fine di accrescere la coerenza, il Gruppo ha esaminato l'uso di strumenti che abbracciano diversi settori d'azione, relativi sia alla PESC che ad altri aspetti dell'azione esterna;
  - quanto all'efficacia dell'azione, il Gruppo ha esaminato le procedure decisionali nei settori della PESC e delle politiche comunitarie.
42. Il Gruppo ha preso atto che il Gruppo IX, che esamina la semplificazione degli strumenti e delle procedure decisionali, ha raccomandato che gli atti giuridici adottati nell'ambito della PESC prendano la forma di decisioni.
43. Tutti i membri del Gruppo hanno convenuto sull'importanza che l'UE abbia una politica estera dinamica, in grado di rispondere prontamente agli sviluppi internazionali. A tale proposito è stata sottolineata l'esigenza di poter rispondere in "tempo reale". È stato confermato che la capacità di azione in relazione ad una questione di politica estera dipende dall'esistenza di una volontà politica e dalla convergenza di vedute tra gli Stati membri.

44. Il Gruppo ha posto in rilievo che le procedure di voto, e di conseguenza il ricorso al voto a maggioranza qualificata (VMQ), sono stati definiti per settori d'azione in base alla legislazione e all'armonizzazione delle disposizioni legislative. La PESC non è un settore d'azione che progredisca mediante atti legislativi e quindi si presta meno al ricorso al VMQ. Il Gruppo ha tuttavia convenuto che il VMQ, quale strumento di ultima istanza per sbloccare una situazione di stallo, potrebbe avere un effetto positivo sul raggiungimento del consenso in sede di Consiglio. È stato rilevato al riguardo che, anche in settori d'azione comunitari, il Consiglio procede molto raramente a votazione. Inoltre, il Gruppo ha confermato che l'attuale trattato prevede già il ricorso al VMQ per la PESC, nel quadro delle strategie comuni e delle decisioni che attuano azioni comuni e posizioni comuni, anche se in pratica tale possibilità non è stata utilizzata nel contesto delle strategie comuni.
45. Numerosi membri hanno aggiunto che l'attuale esigenza di unanimità limita la capacità di azione dell'Unione e si traduce in una politica dettata dalla posizione meno ambiziosa. Essi temono che, se si mantenesse l'esigenza dell'unanimità in un'Unione allargata, il rischio di "inerzia della PESC" aumenterebbe. Per ovviare a tale problema un cospicuo numero di membri ha auspicato un uso più esteso del VMQ in ambito PESC. Molti hanno caldeggiato l'introduzione del VMQ come regola generale (fatte salve le decisioni relative al settore militare/della difesa) ed hanno considerato che la possibilità stessa di adottare decisioni con VMQ faciliterebbe il consenso in seno al Consiglio. Alcuni membri del Gruppo hanno tuttavia affermato che le questioni di politica estera non si prestano ad essere decise per votazione, in quanto sarebbe difficile per uno Stato membro trovarsi in posizione di minoranza rispetto a questioni in cui sono in gioco proprio i suoi interessi nazionali. Alcuni hanno osservato che il VMQ in ambito PESC darebbe inoltre ai paesi terzi una maggiore consapevolezza dei disaccordi interni all'UE, diminuendo così l'efficacia della PESC. Alcuni hanno proposto di rispondere alla prima di queste preoccupazioni prevedendo una sospensione di emergenza, che consentirebbe allo Stato membro di invocare, in casi eccezionali, un interesse nazionale vitale per impedire la votazione e rimettere la decisione al Consiglio europeo. Alcuni membri hanno proposto una clausola di salvaguardia sulla falsariga dell'attuale articolo 23, paragrafo 2 del TUE. Altri hanno ritenuto che ciò ostacolerebbe una rapida assunzione di decisioni in ambito PESC.



46. Nonostante le posizioni divergenti, il Gruppo si è in generale dichiarato favorevole ad una migliore utilizzazione delle attuali disposizioni relative al VMQ. Pur prendendo atto del fatto che non è ancora stato raggiunto un consenso sull'ulteriore estensione del VMQ, il Gruppo ha potuto convenire che il futuro trattato dovrebbe contenere una disposizione che conferisca al Consiglio europeo la facoltà di decidere di estendere (all'unanimità) il ricorso al VMQ per la PESC. Ciò favorirebbe la flessibilità e l'evoluzione verso una PESC più forte.
47. Per quanto riguarda la coerenza e l'efficacia, è stato osservato che lo strumento delle "strategie comuni", introdotto dal trattato di Amsterdam e inteso a comprendere la politica comunitaria, la GAI e la PESC, di fatto non è stato utilizzato molto spesso e che tali strategie comuni, per il modo in cui sono state formulate, non hanno avuto l'effetto desiderato. Vari membri del Gruppo si sono detti delusi per il fatto che la possibilità di un più ampio ricorso al VMQ, introdotta con la creazione delle strategie comuni, non sia stata utilizzata in pratica. Essi hanno comunque sottolineato l'importanza di un siffatto strumento, a prescindere dal fatto che venga o meno chiamato specificamente "strategia comune", quale mezzo concreto e operativo che consente di elaborare un approccio integrato in materia di azione esterna dell'UE e di garantire che, una volta definita una strategia comune, tutti gli strumenti di azione, indipendentemente dalla loro natura (commercio, sviluppo, migrazione, ecc.) siano utilizzati con coerenza rispetto alla strategia stessa. Alcuni hanno osservato che l'efficacia potrebbe essere accresciuta se fosse il Consiglio, invece del Consiglio europeo, ad adottare questo tipo di strategie. Il Gruppo ha osservato che il Gruppo IX ha raccomandato che le strategie comuni, come altri strumenti della PESC, prendano la forma giuridica di "decisioni" nel futuro trattato.
48. Il Gruppo ha discusso della possibilità, menzionata anche dall'Alto Rappresentante Solana e dal Commissario Patten, di introdurre un nuovo tipo di iniziativa per l'azione esterna dell'UE. Un'iniziativa comune, che offrirebbe un approccio integrante aspetti di politica estera e strumenti per le relazioni esterne, potrebbe essere presentata dal Rappresentante esterno europeo (o dall'Alto Rappresentante) e dalla Commissione. È stato pertanto sottolineato che questa nuova forma di iniziativa potrebbe essere utilizzata a prescindere dalle soluzioni istituzionali adottate. Tali proposte potrebbero riguardare le relazioni dell'UE con un particolare paese o una particolare regione o avere un'impostazione più tematica. La proposta comune sarebbe sottoposta per adozione al Consiglio ed attuata dalle varie istituzioni/dai vari attori nei rispettivi settori di competenza.

49. Alcuni membri del Gruppo potrebbero sostenere il ricorso al VMQ da parte del Consiglio nei casi in cui gli vengano sottoposte tali iniziative comuni. In generale il Gruppo è stato concorde nel ritenere che siffatte iniziative rifletterebero verosimilmente un interesse comune dell'UE e godrebbero del massimo sostegno da parte dei singoli Stati membri. Secondo un membro, l'estensione del ricorso al VMQ a questo tipo di proposte sarebbe accettabile soltanto se le iniziative comuni fossero presentate da un Alto Rappresentante, la cui funzione non fosse combinata con quella di Commissario per le relazioni esterne, e dalla Commissione.
50. Sono state prospettate anche altre opzioni intese a ridurre gli effetti negativi della regola generale dell'unanimità. Fra di esse figurano un più frequente ricorso all'"astensione costruttiva", che sarebbe in linea con una maggiore solidarietà politica. Gli Stati membri non dovrebbero opporsi ad un'azione dell'UE, a meno che fossero in gioco i loro interessi nazionali vitali. È stato sottolineato che il ricorso all'astensione costruttiva non dovrebbe dispensare gli Stati membri dall'obbligo di astenersi da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da poter nuocere alla sua efficacia sul piano globale. È stato rilevato che l'astensione costruttiva potrebbe essere considerata un mezzo atto a contribuire al raggiungimento di un consenso e a rafforzare la fiducia reciproca.
51. Alcuni membri hanno ritenuto che delle forme di cooperazione operativa tra un gruppo limitato di Stati membri, sotto forma di "coalizione delle volontà" per far progredire azioni operative specifiche nel contesto dell'attuazione delle decisioni del Consiglio, potrebbero contribuire al rafforzamento della PESC.
52. Per quanto riguarda l'efficacia della politica commerciale, il Gruppo ha preso atto dell'osservazione formulata dal Commissario Lamy secondo cui, nonostante la politica commerciale sia di competenza esclusiva della CE/UE e per alcuni aspetti costituisca una competenza condivisa, l'adozione di decisioni con VMQ non si applica a tutti i settori commerciali. Questa singolarità è stata considerata un ostacolo all'efficacia dell'Unione nei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali. Si è delineato nel Gruppo un ampio sostegno a favore del ricorso al VMQ in tutti i settori della politica commerciale, compresi i servizi e la proprietà intellettuale, fatte salve le attuali restrizioni in materia di armonizzazione nei settori d'azione interni. Alcuni membri hanno chiesto che siano mantenute le disposizioni relative a tali aspetti della politica commerciale nonché l'attuale delimitazione delle competenze, quali figurano nel trattato di Nizza.

53. Il Gruppo ha discusso della necessità urgente di chiarire sia le finalità che il ruolo della politica di sviluppo della CE/UE, rispetto a quelle degli Stati membri e ad altre politiche esterne. È stato sottolineato che, per rendere la politica di cooperazione allo sviluppo, che costituisce una competenza complementare a quella degli Stati membri, più efficace e coerente, è necessario precisare ulteriormente gli obiettivi dei programmi di sviluppo della CE/UE e garantire il valore aggiunto delle azioni della CE/UE intese a ridurre la povertà. Occorre semplificare e potenziare gli strumenti amministrativi e giuridici della gestione dei programmi di sviluppo della CE/UE, riducendo sensibilmente il numero dei regolamenti regionali e settoriali. Il Gruppo ha posto l'accento sull'importanza di ribadire che l'eliminazione della povertà è lo scopo centrale della politica di sviluppo dell'UE e di concentrare gli sforzi sui paesi a basso reddito. Alcuni hanno sottolineato che la promozione e il rispetto dei diritti umani rivestano un'importanza fondamentale. I programmi della CE/UE dovrebbero essere pertanto riorientati in modo da rispecchiare tali obiettivi, e di conseguenza, le decisioni sulla ripartizione delle risorse dovrebbero rispecchiare un'impostazione strategica a lungo termine basata su criteri obiettivi miranti a promuovere lo sviluppo.
54. Alcuni hanno sostenuto che l'adozione di decisioni a livello europeo dovrebbe estendersi all'utilizzazione degli aiuti a livello nazionale. I fondi CE/UE rappresentano una parte considerevole degli aiuti globali (10%), ma la somma dei bilanci nazionali degli Stati membri costituisce una percentuale ancora maggiore (45%), per un totale pari al 55% degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) a livello mondiale. I regimi vigenti e l'attuale delimitazione delle competenze hanno spesso condotto a situazioni in cui l'UE si aggiungeva come sedicesimo donatore ai programmi dei suoi Stati membri. Ciò ha rafforzato la necessità di una stretta collaborazione e di azioni complementari per accrescere l'efficacia degli aiuti globali UE (finanziati dal bilancio UE e su base nazionale) e ridurre il rischio di una sovrapposizione delle azioni. Gli Stati membri dovrebbero mirare a sostenere una posizione o una linea comune nei consessi internazionali in cui si decide la politica di sviluppo. Essi dovrebbero continuare a esercitare, nelle organizzazioni internazionali che si occupano di sviluppo, le proprie competenze secondo quanto prevede la loro appartenenza alle stesse, ma dovrebbero attenersi alle posizioni politiche comuni adottate dall'UE.
55. Il Gruppo, pur riconoscendo che la politica di sviluppo obbedisce a finalità specifiche che trovano riflesso nei proposti principi e obiettivi dell'azione esterna dell'UE, sottolinea

comunque che la cooperazione allo sviluppo dev'essere coerente con altri aspetti dell'azione esterna dell'UE, dato che l'aiuto allo sviluppo va considerato uno degli elementi della strategia globale dell'Unione nei confronti dei paesi terzi. È parimenti importante assicurare che tutte le politiche interne ed esterne dell'UE si sostengano reciprocamente e siano coerenti. Il Gruppo ha preso atto di quanto osservato dal Commissario Nielson, ossia che, per rendere più efficace la politica di sviluppo dell'UE, l'elaborazione della politica a livello dell'Unione dovrebbe impegnare maggiormente gli Stati membri rispetto alle loro politiche nazionali.

56. Ha raccolto ampio sostegno l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio comunitario, con conseguente applicazione delle stesse procedure seguite in altri settori dell'assistenza finanziaria comunitaria. Tale integrazione deve essere accompagnata da miglioramenti in termini di efficacia e di attenzione alla riduzione della povertà dei programmi comunitari di sviluppo. Alcuni hanno sottolineato la necessità che tale integrazione nel bilancio sia organizzata in modo da escludere qualsiasi riduzione del volume degli aiuti destinati agli ACP.
57. Il Gruppo ha altresì preso atto della natura specifica degli aiuti umanitari, cui si applicano i principi di indipendenza e di imparzialità non solo a causa degli obblighi internazionali, ma anche per assicurare che gli aiuti siano effettivamente consegnati, senza rischi supplementari per la vita degli operatori.

**c) Finanziamento della PESC**

58. Il Gruppo ha convenuto che l'efficacia della PESC è strettamente connessa con la disponibilità di risorse adeguate, in termini sia di volume che di procedure. L'attuale parte del bilancio riservata alla PESC si è dimostrata insufficiente per la messa in atto delle azioni considerate necessarie al sostegno della politica estera dell'Unione e le attuali procedure sono risultate troppo macchinose per consentire un rapido finanziamento delle attività. Per permettere all'Unione di agire in modo rapido ed appropriato è necessaria un'adeguata flessibilità finanziaria, sia in termini di volume che per quanto riguarda le procedure. Il Gruppo si è dimostrato decisamente favorevole a una semplificazione e a un miglioramento dell'attuale sistema in modo che esso risponda meglio alle esigenze dell'Unione. In particolare è stato citato

l'esempio del finanziamento dei rappresentanti speciali, sottolineando che i fondi necessari dovrebbero essere messi a disposizione dal bilancio comunitario, utilizzando eventualmente procedure più rapide. È stato inoltre proposto di lasciare, nei principali programmi di assistenza, un margine maggiore di stanziamenti non assegnati (5-10%), grazie a cui l'Unione potrebbe agire prontamente in risposta a crisi impreviste o a nuove priorità politiche.

59. Il Gruppo ritiene che la persona che svolge la funzione di Alto rappresentante debba avere più voce in capitolo sull'utilizzazione da parte del bilancio riservata alla PESC, nonché la facoltà di proporre iniziative. Alcuni hanno proposto che goda di un certo grado di autonomia per quanto riguarda il finanziamento, a titolo del bilancio comunitario, di attività considerate necessarie per l'attuazione del suo mandato. Alcuni membri del Gruppo hanno proposto di conferire a tale persona questo tipo di autonomia per una parte limitata e specifica del bilancio PESC. In particolare il Gruppo ha rilevato l'esigenza di istituire, nell'ambito del bilancio comunitario, un meccanismo efficace tale da consentire alla persona che svolge le funzioni di Alto rappresentante di finanziare d'urgenza le fasi preparatorie delle operazioni di gestione civile delle crisi. L'utilizzazione di tali risorse dovrebbe fondarsi su orientamenti chiari del Consiglio e dovrebbe essere autorizzata dal Comitato politico e di sicurezza; dovrebbe inoltre rispettare i massimali di bilancio fissati dall'autorità di bilancio <sup>1</sup>. Il Gruppo ha preso atto delle procedure attualmente seguite per gli aiuti umanitari, che conferiscono un certo grado di potere decisionale al direttore dell'Ufficio della Comunità europea per gli aiuti umanitari (ECHO)/al Commissario. Il Gruppo ha preso altresì atto delle informazioni fornite dalla Commissione in merito al meccanismo di reazione rapida, volto a consentire una risposta rapida nella gestione delle crisi. Il Gruppo ha inoltre convenuto che le attività di gestione del bilancio rimangano di competenza dei servizi della Commissione e si eviti ogni sovrapposizione superflua. Dovrebbero inoltre restare di applicazione i principi relativi al controllo e all'esecuzione del bilancio.

#### **d) Ruolo del Parlamento europeo**

60. Per quanto attiene al ruolo del Parlamento europeo nella PESC, il Gruppo ha constatato che l'attuale disposto dell'articolo 21 del TUE ne prevede la consultazione sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali e l'informazione in merito allo sviluppo della PESC. Ha convenuto di completare l'articolo per coinvolgere formalmente in questi compiti il titolare della funzione di Alto Rappresentante. Il Gruppo ha inoltre convenuto che si dovrebbe prevedere, sulle questioni della PESC, uno scambio periodico di opinioni fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Si dovrebbero individuare inoltre i mezzi per finanziare le operazioni di gestione delle crisi che hanno una componente di difesa (cfr. raccomandazioni del Gruppo VIII).

61. Relativamente alla politica commerciale, vari membri ritengono che la partecipazione del Parlamento europeo vada potenziata; al riguardo, rimandano alla relazione del Gruppo III.

## **VI. Accordi internazionali**

62. Il Gruppo ha preso atto dell'importanza del lavoro del Gruppo III "Personalità giuridica" e della sua rilevanza per la questione della rappresentanza esterna. Ha ricordato che la Convenzione sostiene la raccomandazione intesa a conferire esplicitamente all'Unione europea una personalità giuridica unica. È stato inoltre sottolineato che, in una sezione del trattato, che raggruppi eventualmente le disposizioni in materia di azione esterna dell'Unione (cfr. punto 14), sarebbe utile introdurre disposizioni, e preferibilmente un'unica disposizione, relative alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali da cui risultasse chi agisce a nome dell'Unione in tale ambito. Tale(i) disposizione(i) potrebbe(ro) indicare, come raccomandato dal Gruppo III, che il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, elabora le direttive di negoziato e conclude gli accordi. Ciò non comporterebbe necessariamente modifiche delle specifiche modalità procedurali a seconda dell'oggetto dell'accordo. Alcuni membri si sono dichiarati favorevoli a che il Parlamento europeo esprima il suo parere conforme su qualsiasi accordo internazionale, compresi quelli relativi alla politica commerciale internazionale (vale a dire, soppressione dell'attuale deroga prevista dall'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE).
63. Per quanto riguarda la conduzione dei negoziati, se l'accordo in questione rientrasse in modo esclusivo nell'attuale settore comunitario, si applicherebbe l'attuale articolo 300 del TCE ; nel caso di un accordo che rientrasse esclusivamente nell'attuale titolo V o titolo VI, sarebbero applicabili gli articoli 24 e 38 del TUE. Nel caso di un accordo che rientrasse contemporaneamente nell'attuale campo comunitario e nell'attuale titolo V e/o titolo VI del TUE (nell'attuale denominazione: "cross-pillar-mixity"), il Gruppo ha rilevato che si potrebbe procedere o alla conclusione di due accordi distinti o alla conclusione di un accordo unico; al riguardo raccomanda di tendere alla conclusione di un unico accordo ogniqualvolta sia possibile. In quest'ultimo caso il Consiglio deciderebbe quale procedura applicare alla negoziazione e alla conclusione dell'accordo in funzione dell'oggetto principale dell'accordo e della sua base giuridica. In tale contesto il Consiglio indicherebbe chi conduce i negoziati a nome dell'Unione: ad esempio, la persona che esercita la funzione di Alto Rappresentante insieme alla Commissione o la sola Commissione o il solo Alto Rappresentante sotto la supervisione di un comitato.

## VII. Servizi e rappresentanza esterna

64. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi dei servizi, il Gruppo reputa possibile convenire una serie di raccomandazioni a prescindere dalle soluzioni istituzionali di massimo livello. Concorda che è necessario evitare una sovrapposizione dei servizi. Relativamente al/alla titolare della funzione di Alto Rappresentante, il Gruppo ha convenuto che è essenziale che disponga di personale sufficiente a Bruxelles e ha sottolineato l'importanza di potenziare tale personale con diplomatici distaccati e funzionari della Commissione e del Segretariato del Consiglio. Il distacco di membri dei servizi diplomatici nazionali su base temporanea contribuirebbe ad aumentare la sinergia con gli Stati membri e a potenziare ulteriormente la capacità di analisi politica. Alcuni hanno proposto di rafforzare il ruolo del Comitato politico e di sicurezza per la presentazione di orientamenti politici all'Alto Rappresentante.
65. Il Gruppo ha espresso l'opinione che le attuali modalità di rappresentanza esterna dell'UE nei consessi multilaterali manchino di chiarezza e che una rappresentanza unica consentirebbe all'Unione di agire più efficacemente e in modo più convincente sulla scena internazionale. Alcuni ritengono che la diversità nella rappresentanza sia tuttavia inevitabile, dati i diversi campi d'azione e le differenze nella ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. Il Gruppo conviene che gli Stati membri debbano migliorare il coordinamento delle loro posizioni nelle organizzazioni e conferenze internazionali, al fine di concordare posizioni dell'UE e una strategia volta a promuoverle. Sarebbe inoltre opportuno che, qualora vi sia una posizione concordata dell'Unione, quest'ultima si esprima, se del caso, tramite un portavoce unico. Il Gruppo ha parimenti proposto un migliore coordinamento dell'UE nell'ambito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
66. Il Gruppo considera quella della rappresentanza dell'UE nelle organizzazioni internazionali una questione complessa e sensibile. I membri del Gruppo hanno espresso il loro compiacimento per la chiarezza e l'efficienza della rappresentanza della CE svolta dalla Commissione nel settore della politica commerciale. Alcuni di essi si sono detti dell'avviso che, negli altri campi di azione in cui gli Stati membri hanno convenuto che le competenze siano esercitate a livello sovranazionale, la rappresentanza nei consessi internazionali debba

essere conforme alle modalità interne. Mentre vari membri del Gruppo hanno auspicato l'adesione a pieno titolo dell'UE alle organizzazioni internazionali, alcuni altri considerano che ciò sia problematico, ritenendo che sia in contrasto con i diritti degli Stati membri senza comportare una crescita significativa dell'influenza dell'UE. Il Gruppo ha constatato che sarebbe necessario modificare gli statuti delle organizzazioni internazionali attive in settori di competenza dell'Unione prima che quest'ultima possa diventarne membro. Il Gruppo conviene che l'Unione debba adoperarsi, se del caso, per ottenere la modifica degli statuti delle organizzazioni internazionali per consentire l'adesione dell'Unione. La rappresentanza dell'Unione non pregiudicherebbe la competenza degli Stati membri in qualità di soggetti di diritto internazionale né il loro status in seno alle organizzazioni internazionali e contribuirebbe al rafforzamento globale della capacità delle organizzazioni internazionali di migliorare il buon governo mondiale. I membri del Gruppo della zona euro, appoggiati da altri, si sono detti favorevoli a una rappresentanza unica della zona euro nell'ambito delle IFI. Alcuni membri hanno sottolineato che le decisioni prese nelle IFI comporterebbero azioni da parte degli Stati membri e il Gruppo propone pertanto di individuare una soluzione per organizzare l'articolazione tra la rappresentanza unica e gli obblighi incombenti agli Stati membri. La Commissione è stata invitata ad esaminare la questione e a formulare proposte.

67. Per quanto riguarda la rappresentanza esterna nelle relazioni bilaterali, i membri del Gruppo reputano che le attuali modalità possano essere migliorate per assicurare maggiore chiarezza e continuità. La situazione lascia particolarmente a desiderare per quanto riguarda le riunioni nell'ambito del dialogo politico, nelle quali troppi parlano a nome dell'UE (la Presidenza, l'Alto Rappresentante, la Troika, la Commissione, gli Stati membri). È stato rilevato che in diplomazia molto dipende dalla fiducia e dalle relazioni personali. A tale proposito il Gruppo si è detto dell'avviso che la persona che esercita la funzione di Alto Rappresentante debba assumere la rappresentanza dell'Unione, cosa che migliorerebbe la visibilità, la chiarezza e la continuità dell'Unione sulla scena internazionale.
68. Alcuni hanno osservato che la rappresentanza ai massimi livelli politici (capi di Stato o di Governo) dovrebbe essere di competenza di un presidente permanente del Consiglio europeo. La maggioranza dei membri del Gruppo si è detta contraria alla proposta di un presidente permanente del Consiglio europeo. Secondo il Gruppo tale proposta ha implicazioni istituzionali più ampie e dovrebbe pertanto essere discussa in sessione plenaria.



69. Per quanto concerne la rappresentanza all'estero, il Gruppo ha auspicato la creazione di un'accademia diplomatica dell'UE che assicuri la formazione di giovani diplomatici ed offra formazioni di metà carriera oltre che di un servizio diplomatico dell'UE a fianco di quelli degli Stati membri, nonché lo sviluppo di una più stretta cooperazione tra i servizi esterni dell'Unione e degli Stati membri. Il Gruppo ha proposto di trasformare le attuali delegazioni della Commissione in delegazioni dell'UE, o secondo taluni in ambasciate dell'UE, che opererebbero sotto l'autorità della persona che esercita la funzione di Alto Rappresentante per le questioni attinenti alla PESC e sotto l'autorità della Commissione per gli altri aspetti dell'azione esterna. Il relativo personale sarebbe costituito da funzionari della Commissione e del Segretariato del Consiglio e da membri distaccati dei servizi diplomatici nazionali. Queste delegazioni/ambasciate dell'UE potrebbero anche essere incaricate di rappresentare gli Stati membri che non dispongono di una rappresentanza in un determinato paese. È stato inoltre osservato che le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente con le delegazioni dell'UE e che dovrebbero anche essere incoraggiate a fornire sostegno e informazioni alla persona che esercita la funzione di Alto Rappresentante.

---

**WORKING DOCUMENTS – WG VII – EXTERNAL ACTION**

<b>Date</b>	<b>WD</b>	<b>DRAFTER</b>	<b>Title</b>
23.09.	1	<i>Mr Göran Lennmarker</i>	Proposal to the European Convention on EU trade policy
24.09.	2	<i>Mr Elmar Brok</i>	Letter from Mr Brok to Mr Dehaene
02.10.	3	<i>Mr Alain Lamassoure</i>	Déclaration des principes des relations extérieures de l'Union
04.10.	4	<i>Mr Louis Michel</i>	Intervention
08.10.	5	<i>Mr. Alain Lamassoure</i>	Politique Étrangère : Quel Rôle Pour L'Union Européenne ?
15.10.	6	<i>Secretariat</i>	Les capacités des institutions de l'Union européenne en matière d'action extérieure
15.10.	7	<i>Secretariat</i>	Principals and objectives of EU external action
15.10.	8	<i>Mr Javier Solana</i>	Address
15.10.	9	<i>Mr Poul Nielson</i>	Address
15.10.	10	<i>Mr Pascal Lamy</i>	Intervention
28.10.	11	<i>Mr Adrian Severin</i>	Promoting the community method in the External actions of the EU
28.10.	12	<i>Mr Michael Attalides</i>	Comments on Principles and Objectives of EU external action
29.10.	13	<i>Mr Michel Barnier</i>	Comments on Principles and Objectives of EU external action
29.10.	14	<i>Secretariat</i>	Une réflexion relative à certains aspects financiers des actions extérieures
29.10.	15	<i>Secretariat</i>	Les bases juridiques, compétences, instruments et procédures de décision dans l'action extérieure de l'Union européenne
4.11.	16	<i>Mr Bobby Mc Donagh</i>	Improving the efficiency and effectiveness of the CFSP
5.11.	17	<i>Mr Gunter Pleuger</i>	Double hat
7.11.	18	<i>Ms Danuta Hübner</i>	External representation of the EU
8.11.	19	<i>Ms Teija Tiilikainen</i>	Towards a more effective EU in international relations
8.11.	20	<i>Mr Louis Michel</i>	Les Relations extérieures de l'union européenne
8.11.	22	<i>Mr Bobby McDonagh</i>	Comments on Legal Personality
8.11.	23	<i>Mr Göran Lennmarker</i>	EU external action
11.11.	24	<i>Cion Doc. presented by Mr Michel Barnier</i>	CFSP financing: CFSP budget execution during the last 3 years and Flexibility in financing CFSP
11.11.	25	<i>Mr Bobby McDonagh</i>	Comments on Principles and Objectives of EU external action
11.11.	26	<i>Mr Elmar Brok</i>	The External Representation of the European Union
12.11.	27	<i>Mr Peter Hain</i>	Reform of EC Development Policy
15.11.	29	<i>Mr Christopher Patten</i>	Intervention at joint meeting with WG VIII 14/11/2002
21.11.	48	<i>Mr Poul Nielson</i>	Note on Humanitarian Assistance
21.11.	49	<i>Mr Pierre Lequiller</i>	Comment parvenir à la convergence des politiques étrangères des Etats membres et des actions extérieures de l'Union européenne ?
21.11.	50	<i>Mr Gijs de Vries</i>	Improving joint actions in CFSP
25.11.	53	<i>Mr Hans Martin Bury</i>	Some Questions and Answers regarding the 'Double Hat' of High-Representative and Commissioner for External Relations
03.12.	55	<i>Mr Iñigo Méndez de Vigo</i>	Towards the establishment of a common European diplomacy
03.12.	56	<i>Mr Peter Hain</i>	Recommendations on development cooperation